

MISURA 126 RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE

Riferimento normativo

Articolo 20, comma b), lettera vi)

Giustificazione logica alla base dell'intervento

Il Molise è stato interessato da due gravi calamità naturali, il sisma del ottobre 2002 e gli eventi alluvionali del gennaio 2003.

Gli eventi sismici che si sono succeduti a partire dal 31 ottobre 2002 hanno profondamente colpito le strutture di produzione e le infrastrutture di un'ampia zona della Provincia di Campobasso. I danni arrecati dal sisma hanno fortemente deteriorato le condizioni di vita e compromesso le attività economiche di un territorio a forte connotazione rurale.

Gli eventi alluvionali (inondazioni) verificatisi a fine gennaio 2003 hanno interessato in maniera diffusa tutto il territorio regionale; in particolare la zona del Basso Molise, che presenta danni di più considerevole entità, ospita attività agricole ed insediamenti agroindustriali di rilevante importanza economica ed occupazionale nel contesto del settore agricolo ed agroalimentare regionale.

Al fine di disporre un'adeguata strumentazione di intervento nelle zone colpite da tali eventi calamitosi, la Regione Molise, di concerto con lo Stato e la Commissione Europea ha già avviato, nel quadro dei programmi del periodo 2000-2006, una serie di iniziative coordinate funzionali alla realizzazione di un complesso programma di interventi di ricostruzione e di rivitalizzazione economica del territorio.

L'esigenza di proseguire l'intervento è dovuta alla necessità di concludere gli interventi di ricostruzione delle strutture agricole dell'area del "cratere" interessata dagli eventi sismici. I ritardi degli interventi sulle aziende agricole sono stati causati da una carenza normativa, sanata solo nell'ottobre del 2006, che non ha contemplato le attività agricole quali attività produttive. Questo ha causato l'esclusione dei fabbricati agricoli destinati all'attività aziendali dalle priorità di finanziamento.

La nuova norma, che ha ricomposto questa grave carenza, è intervenuta quando le risorse per la ricostruzione erano già state assegnate, pertanto sono molte le aziende che necessitano di interventi di ricostruzione.

La presente misura del PSR intende proseguire l'opera già avviata per consentirne il completamento attraverso il sostegno specifico ad investimenti per la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato.

Obiettivi e collegamento con le strategie dell'Asse

Contribuire alla ripresa economica ed occupazionale delle aziende agricole situate nelle aree colpite dagli eventi sismici del ottobre 2002 che hanno subito danni al proprio apparato produttivo;

Obiettivi specifici

- Completare il programma di interventi di ricostituzione del potenziale agricolo e dell'apparato infrastrutturali a servizio delle aziende agricole danneggiati, nelle aree del territorio regionale dal sisma.

Descrizione della misura

Le azioni ammissibili prevedono la ricostruzione, o delocalizzazione, delle strutture di produzione danneggiate dagli eventi sismici, la ricostruzione del potenziale di produzione delle aziende agricole, delle strutture aziendali agricole e il bestiame

allevato (con l'esclusione dei capi da ingrasso). Sono inoltre comprese le opere di difesa del suolo funzionali agli interventi di ricostruzione e gli accessi.

Localizzazione

La misura trova applicazione nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2002, per quanto concerne gli interventi di ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato ed il ripristino delle componenti infrastrutturali a servizio delle aziende agricole anch'esse danneggiate dalle stesse calamità naturali, che non hanno ancora potuto accedere agli stanziamenti previsti.

Beneficiari

Possono accedere alla misura gli operatori agricoli proprietari di aziende agricole che risultano danneggiate dagli eventi sismici. I danni debbono essere stati segnalati e verificati dalle Autorità Pubbliche preposte (Comuni e Protezione Civile.)

Condizioni di ammissibilità

Per quanto concerne la misura sono ritenute ammissibili le spese previste dalle normative vigenti. Esse comprendono, in particolare:

- opere murarie e impiantistiche di ripristino relative a fabbricati produttivi agricoli aziendali, limitatamente alle parti danneggiate dalle calamità naturali;
- acquisto di macchinari indispensabili alla conduzione aziendale in sostituzione di quelli distrutti dalle calamità naturali;
- riparazioni di macchinari ed attrezzature limitatamente ai danni apportati dalle calamità naturali;
- ricostituzione del bestiame allevato andato distrutto per effetto delle calamità limitatamente ai riproduttori;
- ripristino e rifunzionalizzazione di opere di viabilità primaria e secondaria di diretto collegamento delle aziende agricole;
- opere relative alla ricostituzione/ripristino degli impianti per gli approvvigionamenti idrici (acquedotti rurali, impianti di irrigazione), elettrici, telefonici, energetici, delle aziende agricole.

Entità e intensità dell'aiuto

L'aiuto sarà pari alla copertura del 100% delle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 2, lettera b) del Trattato.

Coerenza demarcazione e complementarità con altri interventi di sostegno pubblico

La misura presenta una relazione di complementarità con le altre misure dell'Asse 1 intese a favorire l'aumento della competitività del settore agricolo.

Modalità attuative

La misura verrà attivata mediante bandi pubblici emanati dalla Regione.

Controlli

La Regione predispone un sistema di controllo e verifica ai fini dell'ammissibilità al sostegno così articolato:

- esistenza di un accertamento da parte della Protezione Civile, e delle Amministrazioni territoriali competenti nei casi specifici, di un danno al capitale agrario in uso per attività produttive al momento di una calamità naturale, i cui effetti sono stati riconosciuti per il territorio di localizzazione dell'azienda, da una delibera della amministrazione regionale;
- presentazione di una documentazione progettuale atta a dimostrare:
- economicità e razionalità dell'intervento proposto;

- capacità dell'intervento di ripristinare almeno la produttività preesistente all'evento calamitoso.

Demarcazione con altri Fondi

Il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) 2012/2002 è intervento a rimborso delle attività di soccorso alle popolazioni svolte dalla Protezione Civile nazionale e non interviene nella fase della ricostruzione. In ogni caso il Fesr non interviene a favore degli stessi beneficiari e per le stesse tipologie di investimento.

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni (QCMV)

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Realizzazione	Superficie agricola danneggiata sovvenzionata (ettari)	133
	Volume totale degli investimenti (000 euro)	2000
Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo agricolo nelle aziende assistite (Meuro)	0,03
Impatto	Crescita economica (variazione valore aggiunto in Meuro)	15